

(N. 669)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio

(GIOLITTI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1964

Definizione degli accertamenti dei redditi ai fini dell'applicazione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia di imposte dirette

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 ottobre 1963, n. 1458, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 292 del 9 novembre 1963 ed entrata in vigore il 24 dello stesso mese, ha concesso il condono delle sanzioni non aventi natura penale, quali le soprattasse e le pene pecuniarie, dovute per le violazioni delle leggi tributarie commesse fino a tutto l'8 dicembre 1962, subordinatamente all'adempimento da parte dei trasgressori di determinate condizioni.

In materia di imposte dirette il condono delle soprattasse previste per la omessa, tardiva e infedele dichiarazione è stato subordinato alla duplice condizione della presentazione della dichiarazione o della domanda

di definizione (rispettivamente nel caso di omessa dichiarazione o nel caso di infedele o tardiva dichiarazione) e della definizione, a norma dell'articolo 34 del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette, dell'accertamento dei redditi ai quali si riferiscono le dichiarazioni e le domande di definizione medesime.

Per la presentazione delle dichiarazioni e delle domande di definizione il primo comma dell'articolo 2 della legge ha accordato il termine di 120 giorni dalla data della entrata in vigore della legge medesima, termine scaduto il 23 marzo 1964, mentre per il perfezionamento della definizione dell'accertamento dei redditi il terzo comma dello stes-

so articolo ha previsto il termine di sei mesi, con scadenza al 24 maggio 1964.

Prima della scadenza di quest'ultimo termine gli Uffici distrettuali delle imposte dirette avrebbero dovuto provvedere all'esame di tutte le domande di condono presentate dai contribuenti entro il 23 marzo e ciò al fine di porre i contribuenti medesimi, qualora i redditi da loro dichiarati o proposti non fossero risultati congrui, nella condizione di conoscere la maggiore pretesa fiscale e di addivenire alla tempestiva definizione dell'accertamento, cui è subordinata l'effettiva applicazione del provvedimento di clemenza.

Considerato che la maggior parte delle dichiarazioni e delle domande di definizione è stata presentata nei giorni immediatamente precedenti il 23 marzo ultimo scorso, il residuo di tempo di due mesi si è manifestato insufficiente per consentire agli Uffici

di effettuare, entro il 24 maggio 1964, l'esame accurato ed obiettivo di tutte le numerose domande di concessione di condono, anche perchè gli Uffici stessi sono, nel medesimo periodo di tempo, impegnati nel gravoso lavoro di sistemazione delle dichiarazioni dei redditi presentate entro il 31 marzo 1964 ed in quello di formazione dei ruoli ordinari di 1<sup>a</sup> serie da trasmettersi alle Intendenze di finanza entro il 15 giugno 1964.

Allo scopo di assicurare, pertanto, nel particolare settore delle imposte dirette, una concreta e piena attuazione dei fini perseguiti con il provvedimento di condono, si rende necessario, nell'interesse dell'Erario e degli stessi contribuenti stabilire che le definizioni degli accertamenti sulle contestazioni pendenti a tutto il 24 maggio 1964 hanno efficacia ai fini dell'applicazione del condono anche se saranno effettuate, a partire da tale data, entro 150 giorni dall'entrata in vigore dell'emananda legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le definizioni dell'accertamento sulle contestazioni pendenti alla data del 24 maggio 1964, avvenute, a norma dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, entro il centocinquantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, spiegano efficacia ai fini dell'applicazione del condono in materia tributaria.